

Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24, comma 6 della Legge n. 240/2010

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Richieste dei Dipartimenti

1.Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse a esso assegnate, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca di propria competenza.

2.La richiesta di attivazione della procedura di chiamata è approvata dal Dipartimento con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di prima fascia e, dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di seconda fascia.

3.Nella richiesta del Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura dei posti, nonché le motivazioni relative alla scelta:

- a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005;
- b) chiamata all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010.
- c) chiamata all'esito di procedura valutativa, ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.

4.La delibera di proposta di chiamata del Dipartimento ai sensi del precedente comma 3, deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- c) un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- e) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui all'art. 24 comma 5 nel caso di cui al precedente comma 3 lettera c) del presente articolo;
- f) le modalità di copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3 della legge 240/2010.
- g) le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 3 lettere a), b), o c).
- h) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.
- l) per le chiamate di cui al comma 3, lettere b) e c) il Dipartimento può stabilire il numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a 12.
- m) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

5. Nella delibera con cui approva la copertura del/i posto/i di cui al comma 3 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione definisce il relativo trattamento economico, ai sensi dell'art.8 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta, ai sensi dell'art.18 commi 2 e 3 della suddetta legge.

Titolo I : Chiamata ai sensi dell'art.18 comma 1 della legge 240/2010

Art. 3 Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è indetta con apposito bando, emanato con Decreto del Rettore, pubblicato sui siti dell'Ateneo, del MIUR e dell'UE. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando deve contenere:

- a) Il numero dei posti messi a concorso;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il/i posto/i;
- c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio;
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto al punto 5 dell'art. 2;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- n) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- o) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 4 Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a. fermo restando quanto previsto dall'art.29, comma 8 della legge 240/2010, studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b. professori di I e II fascia già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 limitatamente ai bandi della fascia corrispondente a quella di appartenenza;
- c. studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero sentito il CUN, aggiornate ogni tre anni.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Dipartimento richiedente la copertura del ruolo. Il provvedimento di nomina della Commissione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla data della predetta pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti al Settore Concorsuale o a uno o a più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della procedura, preferibilmente non appartenenti all'Università di Catanzaro. Almeno uno di questi deve essere esterno all'Università di Catanzaro ed è da individuarsi tra Docenti, di comprovato prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri.

3. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

5. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale limitatamente alla riunione preliminare.

Art. 6 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione ha il compito di effettuare la valutazione comparativa della qualificazione scientifica dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum e dell'attività didattica, mediante criteri da essa stabiliti di cui al punto 2 del presente articolo

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri determinati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. n. 240/2010, nella riunione preliminare e pubblicizzati sul sito dell'Ateneo.

3. Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti formula una graduatoria di merito selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche previste dal bando.

Art. 7 Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 120 giorni dal Decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di ulteriori 60 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

5. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici e, successivamente, e il verbale conclusivo è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

6. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Art. 8 Chiamata del candidato

1. Ultimata la procedura selettiva, il Dipartimento proponente, entro trenta giorni dalla data di certificazione della regolarità degli atti da parte del responsabile del procedimento, propone al consiglio di Amministrazione la chiamata del/i vincitore/i della procedura selettiva.
2. La proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di prima fascia e, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, il Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) per i quali si è svolta la procedura.

Titolo II: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010

Art. 9 Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2 punto 5 del presente Regolamento, il Dipartimento individua il/i candidato/i da sottoporre a valutazione che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art.16 della legge 240/2010.
2. La procedura valutativa è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Dipartimento interessato, composta da 3 professori di I fascia del Settore Concorsuale o di uno o più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della selezione, appartenenti ai ruoli dell'Ateneo o, in caso di mancanza, anche di altri Atenei italiani.
3. Non possono essere individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale limitatamente alla riunione preliminare.
7. La valutazione avviene sulla base dei criteri determinati dalla commissione nella seduta preliminare e resi pubblici sul sito di Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge 240/2010.
8. Il termine del procedimento è quello previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
9. La chiamata del/i candidato/i selezionato/i è quella prevista dall'art.8 del presente regolamento.

Titolo III – Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 10 – Incompatibilità

Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 11 - Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e ss.mm.ii.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e ss.mm.ii., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art. 12 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro e, altresì, sul sito dell'Ateneo.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo; a decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.